

SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART. 55 D. LGS. 117/2017

TRA IL COMUNE DI CESIOMAGGIORE E [NOME ETS]

OVVERO [NOME ETS CAPOFILA] PER LA LINEA 1 / PER LA LINEA 2

L'anno duemilaventi_____ il giorno _____ del mese di _____,

TRA

Il Comune di Cesiomaggiore (BL), C.F. 00203620257, rappresentato da _____, ruolo _____, nato a _____ il _____, domiciliato presso la Sede Municipale del Comune stesso, autorizzato alla stipula della presente convenzione con delibera di Giunta Comunale n. _____ del _____;

E

Nome ETS, C.F./P.IVA _____, con sede a _____, rappresentato da _____, ruolo _____, nato a _____ il _____, autorizzato alla stipula della presente convenzione;

PREMESSO:

- che con Avviso pubblicato all'albo on line del Comune di Cesiomaggiore, in data _____, prot. n. _____, il Comune di Cesiomaggiore ha indetto apposita procedura ad evidenza pubblica per la selezione dell'ente cui affidare le attività di valorizzazione dell'area di Pullir e del fabbricato dell'Ex Colonia n. 8, mediante sottoscrizione di apposita convenzione ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017 e ss. mm., recante il Codice del Terzo Settore (CTS);
- che ai tavoli di co-progettazione hanno partecipato i seguenti soggetti: per la linea 1 _____; per la linea 2 _____;
- che in data _____ il tavolo di coprogettazione per la linea 1/per la linea 2 ha approvato il documento progettuale denominato "_____" che contiene il piano delle attività previste dalla procedura in oggetto e che, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e fondamentale;
- che in data _____ è stata approvata la delibera n. [n. della delibera] riguardante gli esiti del procedimento per la co-progettazione del progetto di valorizzazione di Pullir e del fabbricato dell'Ex Colonia n.8;
- che a seguito della procedura di selezione, l'ente [Nome ETS] è stato selezionato come soggetto attuatore della linea 1/ della linea 2;
- che hanno partecipato alla procedura n. ____ Enti non attuatori non costituiti in forma di ATS, che non saranno come tali destinatari di specifiche convenzioni inerenti la procedura in oggetto ma potranno essere coinvolti dagli ETS attuatori in eventuali associazioni temporanee di scopo o altri partenariati allo scopo di concorrere alla miglior realizzazione delle attività progettuali.

VISTI:

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione italiana;
- la legge n. 328/2000 e ss. mm.;

- il D.P.C.M. 30 marzo 2001;
- le Linee Guida ANAC sull'affidamento dei servizi sociali;
- la legge n. 106/2016;
- il D.Lgs. n. 117/2017 e ss. mm., in particolare gli articoli 4, 5, 32-36, 56, 92, 93;
- la legge n. 136/2010 e ss. mm.;
- la legge n. 241/1990 e ss. mm.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- la legge n. 124/2017 e ss. mm.;
- Il Piano Socio Sanitario Regionale (PSSR) 2019-2023 approvato con Legge Regionale n. 48 del 28 dicembre 2018;
- il Piano di Zona del Distretto di Feltre approvato con delibera n. 291 del 31 marzo 2023 del Comitato dei Sindaci del Distretto di Feltre;
- il Decreto Ministeriale n. 72/2021 "Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore";

RILEVATO CHE:

- la verifica del possesso dei requisiti da parte del soggetto attuatore [Nome ETS] ha dato esito positivo, consentendo l'avvio della convenzione per la realizzazione degli interventi di valorizzazione dell'area di Pullir, linea 1/linea 2;
- le risorse messe a disposizione dall'Amministrazione Comunale e dagli Enti Attuatori sono state formalizzate in modo conforme alle disposizioni normative in materia di co-progettazione e amministrazione condivisa.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della Convenzione

1.1. Oggetto della convenzione è la regolamentazione del rapporto di collaborazione finalizzato alla realizzazione degli interventi previsti nella proposta progettuale elaborata in sede di tavolo di coprogettazione per la linea 1 / per la linea 2 dal soggetto attuatore [Nome ETS], in qualità di capofila, dagli enti non attuatori e dall'Amministrazione Comunale, in qualità di partner del progetto.

1.2. I documenti richiamati nelle premesse (Avviso pubblico, verbali di selezione, ecc.) sono allegati alla presente convenzione come parte integrante e sostanziale.

1.3. Gli Enti Attuatori Partner (EAP) si impegnano a svolgere le attività con le modalità e per il periodo concordato, apportando eventuali migliorie per garantire la migliore realizzazione degli interventi, nel rispetto dello spirito di collaborazione e delle finalità pubbliche.

Art. 2 – Durata della Convenzione

2.1. La convenzione ha una durata di **48 mesi**, con possibilità di rinnovo per ulteriori **48 mesi** in base a esiti, valutazioni partecipate, risorse effettivamente reperite e sostenibilità delle azioni. In caso di rinnovo della convenzione stipulata per la linea 1, l'Ente si riserva di trasformare il contratto di concessione in comodato d'uso gratuito del fabbricato ex colonia n. 8 e delle relative pertinenze in contratto di locazione, d'intesa tra le parti e sulla base del piano economico finanziario relativo al periodo di rinnovo.

2.2. Le proroghe del termine finale saranno ammesse esclusivamente a fronte di cause di forza maggiore non dipendenti dalla volontà dell'ente capofila e degli EAP.

Art. 3 – Risorse messe a disposizione dalle parti

3.1. Gli EAP mettono a disposizione le risorse strumentali (attrezzature, mezzi), umane (personale dipendente, collaboratori e/o prestatori d'opera) e finanziarie, come indicato nella proposta progettuale approvata e nel relativo piano economico finanziario [Allegato "_____"].

3.2. Il gestore della linea 1 si impegna a mettere a disposizione alcuni locali/pertinenze dell'ex colonia n. 8 di Pullir in favore del gestore della linea 2, al fine di consentire lo svolgimento delle attività di progetto, secondo modalità e suddivisione delle spese da concordare tra le parti.

3.3. Per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto, l'Amministrazione Comunale metterà a disposizione:

LINEA 1

- la ex Colonia n. 8 di Pullir, in comodato d'uso gratuito (per i primi 48 mesi –cfr. art. 2), da acquisire dall'Ulss n. 1 Dolomiti e da ristrutturare, secondo modalità e tempi definiti in sede di co-progettazione, a fronte di una progettualità sostenibile dal punto di vista economico e sociale e senza ulteriori costi a carico dell'Ente;
- i seguenti terreni agricoli coltivabili, posti in prossimità dell'ex Colonia n. 8 di Pullir e di proprietà dell'Ulss n. 1 Dolomiti, da concedere in comodato d'uso gratuito per l'intera durata della convenzione: foglio___mappale, foglio mappale
- il supporto dei propri uffici e referenti per l'accompagnamento al progetto;
- la valorizzazione comunicativa e istituzionale delle azioni realizzate;
- il concorso in attività di fund raising presso enti pubblici, fondazioni, imprese e altri enti che, tempo per tempo, intendano sostenere specifiche attività progettuali ricomprese nel Piano delle Attività concordato in fase di coprogettazione.

LINEA 2

- la disponibilità di alcuni locali della ex colonia n. di Pullir, le cui modalità di utilizzo e di suddivisione delle spese dovranno essere concordate con il gestore della linea 1;
- il supporto dei propri uffici e referenti per l'accompagnamento al progetto;
- la valorizzazione comunicativa e istituzionale delle azioni realizzate;
- il concorso in attività di fund raising presso enti pubblici, fondazioni, imprese e altri enti che, tempo per tempo, intendano sostenere specifiche attività progettuali ricomprese nel Piano delle Attività concordato in fase di coprogettazione.

Art. 4 – Risorse umane adibite alle attività di progetto

4.1. Le risorse umane impiegate nelle attività sono quelle risultanti dalla proposta progettuale condivisa dai partner al tavolo di coprogettazione.

4.2. Il personale del Soggetto Attuatore, operante a qualunque titolo nelle attività, è responsabile del proprio operato.

4.3. Il Responsabile-Coordiatore di progetto, individuato nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica, sarà il referente per i rapporti con l'Amministrazione Comunale.

4.4. Gli EAP sono tenuti a rispettare le normative contrattuali, previdenziali, assicurative e di

sicurezza sui luoghi di lavoro. Il rapporto con il personale è regolato dalle normative contrattuali, fiscali e previdenziali vigenti.

Art. 5 – Assicurazioni

5.1. Il Soggetto Attuatore provvede alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane impiegate nelle attività, incluse le assicurazioni contro i danni a persone e cose.

5.2. Il Soggetto Attuatore è responsabile civilmente e penalmente per i danni derivanti dallo svolgimento delle attività, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni pretesa derivante.

Art. 6 – Sostegno pubblico per la realizzazione degli interventi

6.1 La principale forma di sostegno pubblico alla realizzazione del progetto è indiretta e consiste nella messa a disposizione a titolo gratuito all'Ente attuatore del fabbricato della Ex Colonia n. 8 ristrutturato come da progetto concordato e dei terreni agricoli per la coltivazione ad essa collegata per la linea 1).

6.2 Qualora in corso d'opera l'Amministrazione Comunale dovesse reperire risorse proprie o provenienti da finanziamenti esterni idonee a cofinanziare le attività progettuali non ancora coperte da finanziamento al momento della sottoscrizione della presente convenzione, essa potrà assegnarle all'Ente Attuatore a titolo di contributo alle spese di realizzazione del progetto ex art. 12 Legge 241/1990, nei limiti massimi del budget previsto con il piano economico finanziario approvato in sede di tavolo di coprogettazione (per le linee 1 e 2).

6.3. Gli EAP dichiarano di utilizzare un C/C bancario dedicato per la tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dalla normativa.

6.4. Trovano applicazione le disposizioni giuridiche in materia di aiuti di Stato, ove applicabili.

6.5. I costi rimborsabili includono, oltre ai costi diretti delle attività progettuali, oneri per la polizza assicurativa dei volontari, spese per la formazione, spese generali di funzionamento nel limite del 7% del valore complessivo del progetto.

Art. 7 – Divieto di cessione

7.1. È vietato cedere parzialmente o totalmente la convenzione, pena la risoluzione immediata della stessa.

7.2. Gli EAP si impegnano a comunicare tempestivamente le problematiche al fine di prevenire risoluzioni contrattuali.

Art. 8 – Monitoraggio e Valutazione di Impatto Sociale delle attività

8.1. L'Amministrazione Comunale assicura il monitoraggio delle attività, attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi.

8.2 In conformità alle Linee Guida adottate con DM n. 72/2021, il progetto sarà soggetto a una Valutazione d'Impatto Sociale (VIS), che valuterà gli effetti sociali derivanti dalla realizzazione delle attività previste, tenendo conto dei benefici per la comunità locale e per i gruppi target. La VIS sarà effettuata periodicamente, con un monitoraggio continuo degli obiettivi sociali e degli indicatori di risultato. I dati raccolti durante la fase di co-progettazione e implementazione saranno utilizzati per ottimizzare le attività e garantire l'efficacia del progetto.

Art. 9 – Trattamento dei dati personali

9.1 Il Regolamento Europeo UE/2016/679 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

9.2 Il Comune impegna al trattamento dei dati personali di cui abbia disponibilità in virtù di tale convenzione, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai

principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento Europe UE/201/679.

9.3. Gli EAP sono responsabili del trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente, e sono tenuti a rispettare gli obblighi di riservatezza e protezione dei dati.

Art. 10 – Inadempienze e penali

10.1. Non essendo previsti dalla presente convenzione rapporti sinallagmatici di qualsiasi specie, non sono previste penali per inadempimento; in caso di gravi inadempienze agli impegni assunti dall'ente attuatore potrà essere risolta la convenzione ai sensi del successivo art. 11 e pertanto avverrà la decadenza immediata dal comodato degli immobili assegnati in uso.

Art. 11 – Risoluzione

11.1. La convenzione potrà essere risolta in caso di grave inadempimento degli obblighi assunti, previa diffida ad adempiere.

11.2. La risoluzione della convenzione avverrà automaticamente in caso di specifici inadempimenti, come indicato negli articoli 1453 e 1454 del Codice Civile.

11.3 La risoluzione della convenzione comporta l'immediata ed automatica decadenza del collegato contratto di comodato d'uso dei beni messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

Art. 12 – Rinvii normativi

12.1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento al Codice Civile e alle disposizioni normative vigenti in materia.

Art. 13 – Controversie

13.1 Per la risoluzione di eventuali controversie inerenti l'interpretazione ed esecuzione del presente contratto deve essere ricercata prioritariamente la via conciliativa. Nel caso di controversie non risolubili in via amichevole sarà competente il foro di Belluno. Agli effetti del presente contratto e per ogni conseguenza dalla stessa derivante, le parti eleggono domicilio presso il Comune di Cesiomaggiore in piazza Mercato – Contrada Ottavio Bottecchia n. 2.

Art. 14 – Registrazione

14.1. La presente convenzione sarà sottoposta a registrazione soltanto in caso d'uso, con oneri a carico della parte che richieda la registrazione.

Art. 15 – Allegati

15.1. Sono parte integrante della presente convenzione i seguenti documenti:

- Avviso pubblico
- Verbali della Commissione di valutazione
- Proposta progettuale
- Altro

Firme

Firma del Legale Rappresentante di [Nome ETS]

Firma del Comune di Cesiomaggiore